

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Oriella MARTORANA	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere
Carola CORRADO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60003** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana n. x/xxxx, depositata il xx.x.xxxx e notificata il x.x.xxxx;

promosso da:

XXXXXXXX XXXXXX, c.f.: x x x x x x x x x x x , nato a xxxxxx il
xx.xx.xxxx e residente in xxxx, alla Via xxxxx n. xx, rappresentato e difeso
dall'Avv. Cino Benelli, c.f.: BNLCNI72L24D612B, p.e.c.:
cinobenelli@pec.avvocati.prato.it., e dall'Avv. Filippo Lattanzi, c.f.:
LTTFPP63M29H501J, p.e.c.: filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org, con
domicilio eletto presso lo studio LCA, in Roma Via GP da Palestrina n. 47,

- *Appellante* -

contro

- **Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana;**
- **Procura generale della Corte dei conti.**

- *Appellate* -

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 16 aprile 2025, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Chiara Pimpinella, - data per letta la relazione del relatore, Cons. Giuseppina Mignemi -, l'Avv. Diego Campugiani, su delega scritta dell'Avv. Filippo Lattanzi, per l'appellante, ed il Pubblico ministero, VPG Cons. Giulio Stolfi;

FATTO

1. Con la sentenza n. x del xx.x.xxxx, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, accogliendo integralmente la domanda della Procura, condannava Xxxxx Xxxxx, nella qualità di Ispettore capo della Polizia di Stato presso l'Ufficio divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) della Questura di Prato, al pagamento, in favore del Ministero dell'interno, di complessivi euro 78.261,67, comprensivi di rivalutazione monetaria, per il danno patrimoniale derivato da ingiustificate assenze dal servizio, nonché dall'indebita percezione dell'equo indennizzo e per il danno all'immagine connesso alle assenze ingiustificate.

2. All'esito dell'istruttoria, aperta a seguito di specifica e concreta notizia di danno rinvenuta in alcuni articoli di stampa risalenti al gennaio

2016, relativi ad una indagine penale nella quale era coinvolto anche il Xxxxx, la Procura territoriale lo conveniva in giudizio per ottenere il risarcimento di tre poste di danno, tutte ascritte a titolo doloso, recato al Ministero dell'interno.

Più in particolare, in primo luogo, al Xxxxx veniva contestata la responsabilità per il danno patrimoniale pari ad euro 65.765,94, derivato dalla fruizione di un ingiustificato periodo di malattia - protrattosi per 385 giorni, negli anni dal 2014 al 2016 - coperto da plurimi certificati medici attestanti la necessità di riposo, cura e analisi per l'epatite B e C, da cui lo stesso effettivamente era affetto; periodo utilizzato, invece, per sovrintendere ai lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, per svolgere attività lavorativa di portavalori per una azienda privata, per sottoporsi a pesanti allenamenti di corsa e palestra, per partecipare ad una maratona; senza che, peraltro, risultasse la sottoposizione a cure tali da risultare incompatibili con il servizio.

In tal caso, la quantificazione del danno, risarcibile sulla base dei principi civilistici, era correlata agli emolumenti stipendiali indebitamente percepiti, in ragione delle assenze ingiustificate, stante la violazione del nesso sinallagmatico, nonché la negativa incidenza sul funzionamento dell'Ufficio. In correlazione a tale posta di danno, la Procura territoriale contestava, ai sensi dell'art. 55- *quinquies* del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69, c. 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, il danno all'immagine, quantificato in euro 10.000,00.

Infine, al convenuto veniva imputata la responsabilità per il danno patrimoniale, pari ad euro 2.495,73, derivato dalla indebita percezione

dell'equo indennizzo, poiché corrisposto in assenza del presupposto della dipendenza della patologia epatica da causa di servizio.

3. Con l'impugnata sentenza, il giudice di primo grado rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ritenendo insussistente la violazione dell'art. 51, c. 1, c.g.c. ed accoglieva la domanda relativa alle poste di danno patrimoniale e del danno all'immagine.

4. Avverso la ridetta sentenza, proponeva appello XXXXX XXXXX, che, con il primo motivo, lamentava ***“In via preliminare: erroneità della sentenza per la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale sui medesimi fatti di causa”***, considerato che gli addebiti mossi in sede erariale sarebbero oggetto del procedimento penale n. 6241/2014 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Prato e il giudice di prime cure aveva ritenuto indiscussa la sussistenza materiale dei fatti ascritti all'attuale appellante.

Con il secondo motivo, lamentava ***“In via alternativa e nel merito: violazione dell'art. 270 c.p.p. e conseguente erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto “provate” le voci di danno erariale.”***, considerato che la citata norma dispone la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche acquisite in sede penale, nell'ambito di giudizi diversi da quelli nei quali sono state disposte e, nel caso, le condotte erano state ritenute comprovate sulla sola base delle intercettazioni.

Con il terzo motivo, lamentava ***“3. In via principale e nel merito: errores in iudicando, sub specie di carente e omessa motivazione; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della responsabilità erariale”***, con specifico riferimento alla veridicità delle certificazioni mediche prodotte a

giustificazione delle assenze, nonché sui fatti comprovanti la dipendenza della patologia epatica da causa di servizio.

Con riguardo al danno all'immagine, l'appellante censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile l'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 150 del 2009, nonostante il convenuto, quale appartenente alla Polizia di Stato, e, quindi, in regime di pubblico impiego non contrattualizzato, non rientrasse nel novero dei soggetti contemplati dalla norma e non fosse stata contestata la violazione penale prevista nella disposizione.

Sul *quantum* della responsabilità contabile, ribadiva l'insussistenza del danno patrimoniale diretto, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione relativa ai periodi per i quali era stata accertata la mancata prestazione e all'equo indennizzo, nonché l'insussistenza del danno all'immagine contestandone i criteri di quantificazione.

Con il quarto motivo, infine, lamentava, ***“In estremo subordine. Erroneità della sentenza per mancato esercizio del potere riduttivo previsto dall'articolo 52 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 e dall'articolo 1, comma 1-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20”***, per non avere, il giudice di prime cure, esercitato il potere riduttivo.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: *“Voglia la Corte dei Conti Centrale d'Appello accogliere l'appello e per l'effetto:*

- In via preliminare, sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento penale;*
- In via principale e nel merito, rigettare la domanda proposta nei confronti dell'appellante in quanto infondata;*
- In via subordinata, rideterminare in diminuzione il preteso danno;*

- *In estremo subordine, esercitare il potere riduttivo ai sensi dell'art. 52 r.d. 12/07/1934, n. 1214 e dell'art. 1-bis legge 14/01/1994, n. 20 e s.m., in considerazione della sostanziale correttezza dei comportamenti tenuti dall'appellante.*

In ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”.

5. La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ed affermando l'utilizzabilità, nel giudizio erariale, delle intercettazioni, nel senso della valutabilità degli argomenti di prova ritraibili dall'esito delle stesse.

Nel merito, contestava la lettura del compendio probatorio prospettata dall'appellante relativa ad entrambe le poste del danno patrimoniale e concordava con il giudice territoriale sulla interpretazione soggettiva ed oggettiva dell'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165 del 2001.

Concludeva per il rigetto dell'appello.

6. Con memoria del 27 marzo 2025, l'appellante rappresentava che era *“intervenuta la sentenza del Tribunale di Prato n. xxxx/xxxx, depositata in data xx.x.xxxx (doc. 6), con la quale, per quanto rileva in questa sede, il sig. Xxxxx è stato assolto dalle imputazioni penali:*

- *con formula piena, perché il fatto non sussiste, in relazione ai capi di imputazione F e G, attinenti alla pretesa formazione e utilizzo di certificati medici falsamente attestanti la condizione di malattia dell'odierno appellante*
- *per prescrizione, quanto al capo di imputazione K relativo alla pretesa falsa attestazione della contrazione della malattia per causa di servizio con conseguente liquidazione dell'indennizzo.”.*

Evidenziava che la sentenza penale non era stata impugnata per i capi di

assoluzione e, quindi, era passata in giudicato; mentre Xxxxx aveva proposto appello con riguardo al capo di imputazione K, con udienza fissata il 15.5.2025.

Pertanto, l'appellante confidava *“nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal sig. Xxxxx e per l'effetto:*

- in via preliminare nella sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale e/o nel rinvio dell'udienza di discussione;*
- in via principale e nel merito, annullare la sentenza impugnata e dichiarare infondata la domanda originariamente proposta nei confronti dell'appellante in quanto infondata;*
- in via subordinata, rideterminare in diminuzione il preteso danno;*
- in via di estremo subordine, esercitare il potere riduttivo ai sensi dell'art. 52 r.d. 12/07/1934, n. 1214 e dell'art. 1-bis legge 14/01/1994, n. 20 e s.m., in considerazione della sostanziale correttezza dei comportamenti tenuti dall'appellante.*

In ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”.

7. All'udienza del 16 aprile 2025, le parti ribadivano le argomentazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, vanno rigettati il motivo con il quale l'appellante censurava la sentenza di primo grado per non avere disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in ragione della identità dei fatti rilevanti per il processo penale e per quello contabile, nonché la domanda di sospensione del processo contabile in attesa dell'esito del giudizio di appello penale, relativo alle imputazioni attinenti all'indebita percezione dell'equo

indennizzo.

La giurisprudenza contabile ha costantemente ritenuto che condizione per la sospensione del giudizio è la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra due processi, in dipendenza del quale la definizione della controversia pregiudicata è subordinata alla previa definizione di quella pregiudicante e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato; sicché, la decisione di quest'ultima è destinata a riverberarsi, in modo automatico e pervasivo, sull'altra (da ultimo, Sez. II App., sent. n. 260 del 2024).

Le Sezioni riunite di questa Corte hanno ripetutamente sottolineato l'insufficienza di un mero collegamento tra i giudizi, nonché l'irrilevanza di ragioni di opportunità, al fine di giustificare la sospensione del processo, essendo necessario un vero e proprio vincolo di consequenzialità, tale che uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione sia idonea a pregiudicare, in tutto in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati.

Tale pregiudizialità giuridica non sussiste quando la configurabilità del prospettato danno erariale è autonoma e distinta rispetto alla configurabilità delle contestate fattispecie di reato, peraltro basate su presupposti di fatto e di diritto non del tutto coincidenti con le questioni oggetto del presente giudizio.

E, nel caso, per quanto verrà pure di seguito precisato, le imputazioni di reato nell'ambito del procedimento penale non coincidono esattamente con la condotta illecita produttiva di danno prospettata in sede erariale, risultando accomunate solo dalla rilevanza di alcuni elementi fattuali.

Pertanto, né si ritiene censurabile la sentenza di primo grado per non aver

disposto la sospensione, né si reputa di dover accogliere la richiesta di sospensione in attesa dell'esito del giudizio di appello.

2. Inammissibile è il secondo motivo di appello, ai sensi dell'art. 193 c.g.c., considerato che, in primo grado, non risulta prospettata alcuna lagnanza relativa all'ammissibilità delle intercettazioni per la violazione dell'art. 270 c.p.p.

In ogni caso, il motivo è pure infondato, atteso che la nozione di diverso procedimento di cui alla ridetta disposizione deve intendersi limitata all'ambito penale.

Come osservato dalla Cassazione, infatti, non si può estendere arbitrariamente l'efficacia di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti della difesa in quella sede, a domini processuali diversi, muniti di proprie regole (Cass. n. 4306 del 23.2.2010); sicché le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili in altri processi in ambito diverso dal penale, purché siano state legittimamente disposte, nel rispetto delle norme costituzionali e procedurali proprie del loro ambito.

Pertanto, gli esiti delle intercettazioni, legittimamente acquisiti nell'ambito del processo penale, ben possono essere valutati, quali elementi di prova, nell'ambito del processo erariale.

3. Nel merito, con riguardo alla prima voce di danno derivata dalle ingiustificate assenze dal servizio, ai fini del giudizio per la responsabilità erariale, a prescindere dalla sussistenza o meno dei reati contestati all'appellante in sede penale, viene in rilievo la condotta dello stesso consistente nell'essersi assentato dal lavoro in assenza di legittima ragione.

La Procura erariale ha contestato il danno derivato dalle ingiustificate assenze dal servizio, sia sulla base della falsità dei certificati medici in quanto rilasciati in mancanza di preventiva visita, sia sulla base delle condotte dell'appellante, che palesavano l'erroneità del presupposto della necessità di riposo e cura, posto a fondamento dei certificati.

Ebbene, il giudice penale ha ritenuto non comprovata la falsità dei certificati, non essendovi sufficiente prova che gli stessi fossero stati rilasciati in mancanza di preventiva visita di controllo.

Ciò, tuttavia, non vale ad escludere che i certificati medici rilasciati all'appellante fossero fondati su una prospettazione palesemente non veritiera dei sintomi asseritamente derivati dalla patologia epatica, di cui non è in contestazione la sussistenza.

In altri termini, il medico, a fronte della rappresentazione di detti sintomi (astenia), non verificabili obiettivamente e riconducibili astrattamente alla patologia di cui il Xxxxx era effettivamente affetto, ha certificato la necessità di astensione dal lavoro per riposo e cure.

E, però, come pure affermato dal Tribunale di Prato – Sezione penale, nella sentenza n. xxxx del xxxx, per un verso, *“Non è emerso in maniera chiara se la patologia di cui il Xxxxx soffriva fosse effettivamente di ostacolo allo svolgimento delle mansioni cui era assegnato il Xxxxx o se implicasse la necessità di riposo e cure”*, e, per altro verso, *“Risulta pure dimostrato, dalle fonti di prova (...) che il XXXXX non ottemperasse alle raccomandazioni di riposo e cure impartite dal medico nei certificati, dedicandosi anzi ad attività fisiche e ad altre attività, quali la ristrutturazione della casa”*.

In buona sostanza, ai fini della causazione del danno erariale contestato,

anche a voler ammettere che non vi è sufficiente prova che i certificati medici siano stati rilasciati in assenza delle visite di controllo, rileva la circostanza che le condotte del Xxxxx, durante il periodo di assenza per malattia, comprovano, senza possibilità di smentita, che lo stesso non versava in condizioni tali da giustificare l'assenza dal servizio, considerato che, proprio nel medesimo periodo, come riconosciuto pure in sede penale, si dedicava abitualmente ad incombenze lavorative e personali non compatibili con la prescrizione medica di riposo e cure.

Quindi, valutato il corredo probatorio relativo alla condotta del Xxxxx, rilevante ai fini della contestata causazione del danno al Ministero dell'interno, secondo il criterio del "*più probabile che non*" proprio del giudizio di responsabilità erariale, la condotta dell'attuale appellante dimostra, senza dubbio, in concreto, la mancanza – o quantomeno, la non significatività – di valide ragioni a giustificazione delle assenze dal servizio. Infatti, le comprovate, impegnative, attività cui quotidianamente attendeva il Xxxxx, consistenti in attività lavorativa di vigilanza per una impresa privata, attività sportiva intensiva e partecipazione a competizioni sportive, ristrutturazione della casa, unitamente alla sporadicità degli esami clinici e cure cui lo stesso risulta essersi sottoposto nel periodo di riferimento, rendono palese che il Xxxxx né aveva bisogno di riposo (al più compatibile con un regime di vita a dinamicità limitata all'indispensabile), né necessitava di cure sistematicamente incompatibili con l'ordinario servizio.

Nel caso, pertanto, è assolutamente indifferente l'esito del giudizio penale che ha, in assenza di prova, escluso la falsità dei certificati o degli artifici e raggiri necessari per la configurazione del reato di truffa, poiché, pure in

considerazione del diverso regime probatorio applicabile al giudizio amministrativo, nell'ambito di quest'ultimo, risulta comprovata la perseverante condotta del Xxxxx, non solo incompatibile con le prescrizioni mediche, ma evidentemente atta a smentire la sussistenza dei sintomi rappresentati dall'appellante al medico per ottenere i certificati giustificanti le assenze dal servizio.

Né vi è dubbio sulla connotazione dolosa della ridetta condotta, atteso che il Xxxxx non poteva non essere pienamente consapevole, considerata la mole di attività cui attendeva nei periodi di malattia, che non gli fosse necessario alcun riposo e che le cure (limitate a sporadiche analisi e un breve periodo di ricovero) di cui necessitava non giustificavano affatto il periodo di assenza in discussione.

Va, pertanto, confermata la statuizione del primo giudice che ha condannato il x x x x x x al pagamento di euro 65.765,94, pari agli emolumenti

indebitamente riscossi a titolo di corrispettivo per prestazioni non rese per effetto di arbitrarie assenze dal servizio.

4. Il compendio probatorio in atti consente pure di respingere il motivo di appello sulla seconda voce di danno patrimoniale, relativa alla illegittima percezione dell'equo indennizzo.

Il diritto all'equo indennizzo non è connesso al mero svolgimento di attività lavorative astrattamente pericolose, ma alla concreta circostanza che una specifica attività di servizio abbia causato una determinata, correlata, patologia.

Sulla base di tale presupposto, il Ministero non aveva riconosciuto il beneficio al Xxxxx, considerato che la domanda, pur facendo riferimento ad attività

di servizio astrattamente idonee a causare la patologia epatica, non aveva indicato specificamente episodi idonei a determinare il contagio.

La nuova e diversa valutazione della domanda effettuata dal Ministero è, pertanto, intimamente connessa proprio a quel singolo episodio della puntura di ago infetto - unico elemento fattuale sostanzialmente nuovo rispetto al quadro precedente -, prospettato nel giudizio innanzi al TAR, atto a rendere concreto e probabile il nesso tra la patologia e il servizio.

Ebbene, a prescindere dalla veridicità dell'episodio - di cui non vi è prova certa -, considerato che la relazione di servizio non reca timbri comprovanti la data e che il fatto della puntura con ago infetto non è altrimenti rappresentato, né il Xxxxx si è sottoposto, in quella occasione, alla doverosa profilassi o a controlli medici -, rileva che l'appellante, come risulta dalla inequivoca intercettazione telefonica, ha espressamente ammesso di sapere di essere affetto dalla patologia epatica già nel 1993.

Nella telefonata intercettata il 14 gennaio 2015, con altro poliziotto, infatti, il Xxxxx, con riguardo alle transaminasi particolarmente elevate che gli erano state riscontrate in occasione delle visite mediche propedeutiche alla frequentazione del corso per l'accesso al Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS), ammette espressamente di aver saputo allora di essere affetto da epatite, affermando inequivocabilmente *“(...) ho contratto non so in che contesto ho contratto un’epatite all’epoca senza accorgermene, che poi me ne accorsi quando andai ai Nocs che non mi presero proprio per quella, che poi tra l’altro mi potevano anche prendere perché stavo benissimo, solo avevo le transaminasi alte e lì me ne accorsi sennò non me ne accorgevo nemmeno”*.

L'intercettazione prova che, al momento del riferito episodio della puntura dell'ago avvenuto nel 1998, il Xxxxxx già sapeva di essere affetto da epatite da almeno cinque anni, senza essere in grado di connettere causalmente la patologia al servizio.

L'intercettazione prova anche il dolo dell'appellante, che, nonostante la piena consapevolezza di non avere elementi significativi per ricondurre causalmente la patologia a causa di servizio, ha richiesto ed ottenuto l'equo indennizzo, mediante una prospettazione palesemente mendace dell'esistenza dei presupposti.

E, dato il tenore delle affermazioni di cui alla ridetta intercettazione, si ritiene che nulla possa aggiungere l'esito del giudizio penale di appello.

Va, pertanto, confermata, anche per tale profilo, la sentenza del giudice di primo grado che ha condannato il Xxxxxx al risarcimento del danno, in favore del Ministero dell'interno, di euro 2.495,73, pari all'equo indennizzo illegittimamente percepito.

5. L'assoluzione definitiva in sede penale relativa alla falsità dei certificati medici esclude la sussumibilità della fattispecie nella speciale ipotesi di cui all'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165 del 2001, non potendo considerarsi ricorrente alcuna delle condotte di cui al comma 1 della citata norma.

L'anzidetta dirimente considerazione esime il Collegio dall'esprimersi in ordine alle altre contestazioni mosse, sul punto, dall'appellante.

Neppure, poi, sussistono gli ordinari presupposti per la risarcibilità del danno all'immagine, in assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna.

Sul punto, pertanto, va riformata la sentenza impugnata, con scomputo,

dall'ammontare delle somme per cui vi è stata condanna, di euro 10.000,00, addebitati a titolo di danno all'immagine.

Attesa la connotazione dolosa delle condotte per le quali vi è stata condanna, resta esclusa l'applicazione del potere riduttivo.

6. Ai sensi dell'art. 31, c. 1, c.g.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'erario, come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna Xxxxx Xxxxx al pagamento, in favore del Ministero dell'interno, di euro 68.261,67, già comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'erario, in euro 128,00 (euro centoventotto).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

L'ESTENSORE

Dott.ssa Giuseppina Mignemi

f.to digitalmente

Depositata il 22/04/2025

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs.

30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio

F. to digitalmente

Depositato in Segreteria il 22/04/2025

Il Dirigente

F. to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs.

30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 22/04/2025

Il Dirigente

F. to digitalmente